

Non si verifica la ripresa degli ammortamenti che siano stati medio tempore dedotti

Rivalutazioni con il salvagente

Vantaggi fiscali anche in caso di cessione nel triennio

DI STEFANO VERNA

La cessione di beni rivalutati fiscalmente nel triennio successivo rende inefficace la rivalutazione ai fini della determinazione delle plusvalenze ma non comporta la ripresa degli ammortamenti medio tempore dedotti.

Come noto, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, dl 104/2020, il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini dell'Ires o Irpef dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef o Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3%. Quindi, ad esempio, per una società con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, gli ammortamenti sui maggiori valori saranno deducibili dal 2021, anche in conformità al trattamento contabile suggerito dal documento interpretativo n.7 dell'Oic, ai sensi del quale l'ammortamento dei maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Il comma 5 dell'art. 110 stabilisce una decorrenza differenziata in caso di cessione a titolo oneroso (nonché di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore) dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. In tale evenienza, infatti, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Ai sensi dell'art. 86, co.2, Tuir (richiamato anche dall'art. 101, in relazione alle minusvalenze), la plusvalenza è calcolata quale differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

Il riferimento del su citato comma 5 al «costo del bene prima della rivalutazione» non deve pertanto intendersi nel senso strettamente letterale, ma va interpretato assumendo il valore fiscale (costo non ammortizzato) del bene nell'esercizio in cui si verifica la cessione, «deter-

minato senza tenere conto della rivalutazione eseguita» (così si esprime l'Agenzia delle entrate, nella circolare 25/6/2002, n. 57, § 3.4). Detto altrimenti, occorre assumere il costo del bene prima della rivalutazione al netto degli ammortamenti deducibili calcolati sul costo non rivalutato. Ad esempio, un bene iscritto al 31/12/2020 ad un costo di 1.000, fondo ammortamento di 500, aliquota 20%, con rivalutazione del costo a 2.000, viene ceduto nel 2022 a 1.200. La plusvalenza civilistica è pari a 100 (1.200 - 2.000 + 900), quella fiscale 900 (1.200 - 1.000 + 700), pari a quella che sarebbe stata determinata in assenza della rivalutazione, e quindi con il fondo ammortamento correlato al costo ante rivalutazione. La rivalutazione, anche in caso di cessione del bene

nel triennio, esplica pertanto effetto in relazione agli ammortamenti sul maggior valore che risultano definitivamente acquisiti.

Il risultato, particolarmente vantaggioso in ordine ai beni (quali brevetti, diritti su opere dell'ingegno, diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori) con ciclo di ammortamento breve, pare compatibile con una norma che disciplina in modo differenziato gli effetti fiscali della rivalutazione; in altre parole, la deduzione degli ammortamenti non è soggetta a nessun vincolo temporale che occorre invece rispettare per usufruire del vantaggio fiscale di una minore plusvalenza.

Allo stesso tempo, pare necessario sterilizzare un possibile effetto distortivo della norma, ovvero la restituzione dell'imposta sostitutiva versata sul bene ceduto prima del triennio, risultato che parrebbe consentito dal richiamo, effettuato dal comma 7 dell'art. 110, dl 104, al dm 18 aprile 2002, n. 86, il cui

art. 3, comma 3, attribuisce al soggetto che ha effettuato la rivalutazione un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti. Le disposizioni del dm 86/2002, che prevedevano che tutti gli effetti fiscali della rivalutazione decorressero dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita, sono però applicabili solo «in quanto compatibili» e tali non possono essere nel contesto del dl 104 che, al contrario, prevede effetti fiscali differenziati. Di conseguenza le alternative, ad avviso dello scrivente, possono essere le seguenti: i) essendo decorsi gli effetti fiscali della rivalutazione (anche se solo in relazione agli ammortamenti) non può essere attribuito alcun credito d'imposta; ii) il credito d'im-

posta è attribuito in misura proporzionale alla quota di maggior costo che ha avuto riconoscimento fiscale.

Tale seconda soluzione pare consentita dalla locuzione «in quanto» (compatibili), equivalente a «nella misura in cui» e potrebbe risolvere anche la problematica della compatibilità del successivo comma 4 dell'art. 3 del dm 86, ai sensi del quale, dalla data di cessione dei beni, il saldo

attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore dei beni ceduti, non è più in sospensione d'imposta. Anche il tal caso, la disposizione, adeguata al dl 104, consentirebbe la liberazione della riserva limitatamente al maggior valore non ancora riconosciuto fiscalmente (rectius non ancora ammortizzato).

© Riproduzione riservata

Rileva il costo del bene prima della rivalutazione al netto degli ammortamenti deducibili calcolati al costo non rivalutato

BREVI

Movimenti all'Agenzia dogane e monopoli. Maurizio Montemagno, fino a qualche giorno fa a capo della Direzione antifrode e controlli, come rileva Agiproneus, è passato alla guida della Direzione centrale dogane, il «core business» dell'Agenzia insieme a quello dei giochi. Inoltre la ex numero uno delle Dogane e in passato reggente dell'amministrazione, Roberta de Robertis, passa alla direzione territoriale della Calabria al posto di Marina Cantilena, che era stata nominata a fine aprile a capo dell'ufficio calabrese da una determinazione del dg Marcello Minenna.

«Si ricomincia a discutere di riforme della Giustizia, sia per quanto riguarda il processo penale, sia per quanto riguarda il civile, ma ancora non vedo nel dibattito l'interesse ad ascoltare il parere dei tecnici, vale a dire gli avvocati, che sul processo dovrebbero essere chiamati stabilmente a dire la loro». Così Giovanni Malinconico, coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana, riguardo alle annunciate modifiche procedurali.

Il tribunale di Trieste ha sollevato questione di costituzionalità del blocco sfratti. Lo segnala Confedilizia precisando che, secondo l'ordinanza di remissione alla Consulta del giudice Di Paoli Paulovich (proprietà rappresentata da Maurizio De Angelis, presidente Confedilizia Trieste), il blocco delle esecuzioni di rilascio violerebbe sei articoli della Costituzione: 3 (eguaglianza dei cittadini avanti la legge), 24 (possibilità per tutti di agire in giudizio), 42 (riconoscimento della proprietà privata), 47 (tutela del

risparmio), 77 (emanazione di decreti da parte del Governo) e 117, comma 1 (potestà legislativa).

In occasione dell'evento organizzato nei giorni scorsi da Uncat (Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi), dalla Camera degli avvocati tributaristi veneti e dalla Associazione veneta degli avvocati amministrati visti su «Linguaggio delle istituzioni e diritto dei cittadini a capire: i doveri dell'avvocatura», la presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha inviato un messaggio in cui sottolinea la improponibile necessità di «rendere la legge comprensibile: un tema centrale e non più eludibile». Tesi condivisa dagli avvocati tributaristi.

Assicurare la sicurezza e la legalità nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016: è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione fra la struttura di missione antimafia sisma 2016 e il Commissario sisma 2016, sottoscritto nei giorni scorsi alla presenza del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'accordo contiene come allegato il protocollo tipo da sottoscrivere nelle prefetture territoriali delle quattro regioni interessate, Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

L'assemblea degli azionisti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello stato ha approvato il bilancio integrato con il rapporto di sostenibilità per l'esercizio 2020. Chiuso l'anno con un utile d'esercizio pari a 54.050.192,66 euro, il dividendo al Mef, azionista unico, sarà pari a 51.347.683,03 euro.


© Riproduzione riservata

Pare necessario sterilizzare la restituzione dell'imposta sostitutiva versata sul bene ceduto prima del triennio

CTP DI LECCE

Crisi pandemica, cartella annullata per forza maggiore

«Giustizia è fatta. Annullata per forza maggiore una cartella esattoriale di oltre 70mila euro per imposte relative all'anno 2013. Dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce una sentenza storica, specie nel particolare contesto di crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando». Lo afferma il deputato Massimo Bitonci della Lega. «E' stato dimostrato che la srl in questione non ha potuto pagare le imposte perché i comuni hanno sospeso i pagamenti, circostanza che ha generato una grave crisi di liquidità alla società tale da non poter rispettare i pagamenti fiscali richiesti. Viste le ripetute sospensioni di pagamento delle



La sede della Ctp di Lecce

cartelle esattoriali nell'anno pandemico e la forte crisi di liquidità che ha colpito il nostro sistema produttivo, questa sentenza potrebbe rappresentare un precedente per contestare le cartelle esattoriali che saranno notificate dopo il 31 maggio prossimo. La sola strada percorribile e più ovvia per consentire agli operatori commerciali di ripartire in tranquillità è quella di prevedere una dilazione in dieci anni di tutto il carico fiscale pregresso. Il governo valuti questa ipotesi».

© Riproduzione riservata